



Regione Siciliana

Fondo Pensioni Sicilia

Ente Pubblico
Servizio Pensioni 1

Palermo, prot. nr. 12957 del 16.04.2019

Oggetto: Disciplina transitoria trattenute sindacali.

Al Servizio Pensioni e Previdenza 1
Al Servizio Pensioni e Previdenza 2
e p.c.
All'Area 2 Gestione banche dati
All'URP

Nelle more che possano essere definite delle apposite convenzioni bilaterali con le Organizzazioni sindacali dei pensionati, con la presente disposizione si disciplina la gestione delle trattenute sindacali per gli iscritti al Fondo Pensioni Sicilia.

I soggetti che possono rilasciare la delega, ai sensi dell'articolo 23-octies della legge n. 485/1972, sono i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio, mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico del Fondo Pensioni Sicilia. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal FPS, o modulo ufficiale della Organizzazione sindacale, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i e dell' art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e deve essere corredata, in allegato, da copia di valido documento di riconoscimento. L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici. L'iscritto al FPS può comunicare direttamente la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; il FPS provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda. A favore degli iscritti è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra

Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico del Fondo Pensioni Sicilia, rimanendo il FPS estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Pertanto le OO.SS. esonerano il FPS da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega. Inoltre il FPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della trattenuta e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della trattenuta da creditori delle OO.SS. o di strutture associate alla stessa.

Distinti saluti

Il Dirigente Servizio Pensioni e Prev. 1
(dott. S. Ciccarelli)

Il Dirigente Servizio Pensioni e Prev. 2
(arch. M. Antinoro)



Il Direttore Generale
(avv. F. Nasca)